

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2558-A

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

*(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)  
presentata alla Presidenza il 30 maggio 2002*

(Relatore: **PAOLETTI TANGHERONI**)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 21 marzo 2002 (v. stampato Senato n. 821)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(**RUGGIERO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
(**SCAJOLA**)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
(**CASTELLI**)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(**TREMONTI**)

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
(**MARZANO**)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 22 marzo 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2558 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regola-

mento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

**PAOLETTI TANGHERONI**, *Relatore.*

## ALLEGATO

L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti tra l'Italia e la Bosnia Erzegovina costituisce il quarto strumento internazionale in materia portato a definizione con i Paesi successori della ex Repubblica Federativa di Jugoslavia, dopo quello egualmente definito con la Croazia, con la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e con la Slovenia.

Da tale situazione si evince la cura con la quale viene perseguita la predisposizione di un appropriato quadro giuridico per la garanzia degli imprenditori italiani operanti in quell'area o che alla stessa guardano con interesse.

Un parallelo sforzo è in atto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per la predisposizione di Convenzioni bilaterali volte ad evitare le doppie imposizioni fiscali: un tale Accordo è stato già perfezionato con la Macedonia e la Croazia ed è stato parafato con la Slovenia.

Sotto un profilo più specifico, particolare cura è stata posta nel prevedere minuziosamente, per l'Accordo ora presentato per la ratifica, tutti gli aspetti giuridici dai quali possa derivare una reale tutela degli imprenditori italiani che intendono investire in Bosnia Erzegovina, dai casi di nazionalizzazioni o di espropriazioni, alla riesportazione degli utili o dei capitali disinvestiti, dal regime dei cambi applicabili ai trasferimenti, alla soluzione delle controversie e così via.

I punti salienti dell'Accordo possono essere, in sintesi, così indicati:

gli articoli 4 e 5 prevedono il risarcimento per danni o perdite nel caso in cui gli investitori di una delle due Parti Contraenti incorressero in perdite nel territorio dell'altra Parte per danni derivanti da eventi bellici o da cause assimilabili ad un conflitto, oltre che in casi di nazionalizzazione ed esproprio;

gli articoli 6 e 8 assicurano libera trasferibilità, una volta assolti gli obblighi fiscali, dei profitti derivanti dagli investimenti e dalle somme spettanti in caso di disinvestimento di capitali; i trasferimenti dovranno essere effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data nella quale l'investitore avanzi la relativa domanda;

gli articoli 9 e 10 regolano i casi di controversie sia tra l'investitore e la parte ospitante nel cui territorio è stato attuato l'investimento, sia le controversie sorte tra le Parti Contraenti, relativamente all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo, è stato previsto che avverrà non appena le Parti avranno reciprocamente notificato di aver svolto le rispettive procedure di ratifica.

Questo nuovo strumento internazionale rivestirà una notevole importanza per il rafforzamento delle relazioni economiche tra l'Italia e la Bosnia Erzegovina, in quanto agevolerà le ditte italiane già attive in quel Paese ed incentiverà quelle che intendono avviare attività economiche.

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta — oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione — norme di adeguamento al diritto interno.

Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento in vigore in Bosnia Erzegovina, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, per quanto riguarda gli oneri derivanti dagli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo stesso, essi non sono minimamente quantificabili; per la copertura di tali oneri pertanto, si provvede con

legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.

Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con i normali stan-

ziamenti previsti per le spese destinate alla giustizia.

Per tali considerazioni, non derivano dal presente provvedimento oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**  
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

**PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE**  
(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

**PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE**  
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000.

### ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

### ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





€ 0,26



\*14PDL0028150\*